

#### IV. FORME GIURIDICHE DELLE SOCIETÀ

##### 1. Fonti legislative

Le persone fisiche o giuridiche, nazionali e/o estere, che intendono avviare un'attività commerciale in Bosnia-Erzegovina dovrebbero essere a conoscenza delle varie modalità secondo cui le principali normative vengono applicate in quest'area economica:

- a) Stato della Bosnia-Erzegovina, tra cui le più importanti sono:
- Legislazione sulla politica relativa agli investimenti esteri diretti in Bosnia-Erzegovina (1998);
  - Legislazione sulla politica relativa al commercio estero (1998);
  - Legislazione sulla politica e sul tariffario doganale (1998 e successive modifiche);
  - Legge sulla concorrenza (2001);
  - Legge sulle concessioni (2002);
  - Legge sulle zone franche (2002);
  - Legge sulla proprietà industriale in Bosnia-Erzegovina (2002);
- b) Entità economiche, Federazione della Bosnia-Erzegovina (FBH) e Repubblica di Srpska (RS), e principali normative in vigore:

<b>Nella Federazione della Bosnia-Erzegovina</b>	<b>Nella Repubblica di Srpska</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>- Legislazione sulle imprese commerciali (1999, importanti modifiche nel 2003)</li><li>- Legislazione sugli investimenti esteri (2001) e norme per la registrazione</li><li>- Legislazione sui valori mobiliari (1998), documentazione sugli investimenti</li><li>- Legislazione sulla commissione dei valori mobiliari (1998)</li><li>- Legislazione sul registro dei valori mobiliari (1998)</li><li>- Legislazione sulla procedura di fallimento (2003)</li><li>- Legislazione sulla procedura di liquidazione (2003)</li><li>- Legislazione sulle concessioni (2002)</li><li>- Legislazione e altre normative sulla registrazione delle persone giuridiche nell'apposito registro (2000)</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Legislazione sulle imprese (1998, modificata nel 2002)</li><li>- Legislazione sugli investimenti esteri (2002) e norme per la registrazione</li><li>- Legislazione sui valori mobiliari, la Commissione e il Registro Centrale (1998)</li><li>- Legislazione sulla procedura di fallimento (2003)</li><li>- Legislazione sulla procedura di liquidazione (2003)</li><li>- Legislazione sulle concessioni (2002)</li><li>- Legislazione e altre normative sulla registrazione delle imprese nell'apposito registro (2000)</li></ul>

- c) Nella Federazione della Bosnia-Erzegovina sono in vigore disposizioni che, all'interno dell'area commerciale, agiscono a livello "cantonale" (10 cantoni) e riguardano l'espansione delle attività commerciali locali, lo sfruttamento delle risorse naturali di carattere locale (concessioni), lo sviluppo del turismo e dell'agricoltura cooperativa.

Le disposizioni emanate dalla Commissione e dal Registro dei Valori Mobiliari e dal Registro Centrale (raccolte giuridiche, norme, direttive, la commissione dei valori mobiliari della Bosnia-Erzegovina ha emesso 38 atti fino ad ora) rappresentano un riferimento molto importante. Sarajevo e Banja Luka hanno specifici regolamenti per il mercato borsistico (SASE e BLSE) e vi sono agenti di cambio autonomi. L'autonomia consentita ai membri delle società dimostra la grande importanza dei documenti societari (contratto costitutivo e statuto).

È opportuno sottolineare che il Distretto di Brčko rappresenta un'area a sé stante con specifiche normative.

## 2. Tipi di società generiche e forme di associazione

All'interno della FBH e dell'RS, le legislazioni citate definiscono i vari tipi di società generiche e le varie forme di associazione.

<b>Nella Federazione della Bosnia-Erzegovina</b>	<b>Nella Repubblica di Srpska</b>
a) Società di persone <ul style="list-style-type: none"> <li>- società a responsabilità solidale illimitata (abbr. d.n.o.)</li> <li>- società in accomandita semplice (abbr. k.d.)</li> </ul>	a) Società di persone <ul style="list-style-type: none"> <li>- società in nome collettivo (abbr. o.d.)</li> </ul>
b) Società di capitali <ul style="list-style-type: none"> <li>- società per azioni (abbr. d.d.)</li> <li>- società a responsabilità limitata (abbr. d.o.o.)</li> <li>- società in accomandita con quote che possono essere conferite soltanto in seguito alla trasformazione della k.d.</li> </ul>	d) Società di capitali <ul style="list-style-type: none"> <li>- società per azioni (abbr. a.d.)</li> <li>- società a responsabilità limitata (abbr. d.o.o.)</li> </ul>
c) Società congiunte <ul style="list-style-type: none"> <li>- i membri della società madre e delle società affiliate decidono la forma di associazione</li> </ul>	b) Società congiunte <ul style="list-style-type: none"> <li>- società madri e affiliate</li> <li>- joint venture</li> <li>- holding</li> </ul>

Le società commerciali (di tipo d.d.) sono tipiche del settore finanziario e di quello assicurativo (banche, assicurazioni, fondi di investimento) oltre che del settore pubblico (aziende e società pubbliche). A questo tipo di società vengono applicati speciali regolamenti (costituzione previa autorizzazione, accurato censimento del capitale sociale, rendiconto e regolare controllo da parte di un'autorità preposta). Queste figure non vengono prese in considerazione in questo documento.

\*Tutti gli atti in vigore nell'RS e alcuni nell'FBE usano l'espressione generica "preduzeje" (azienda) per indicare tutte le forme societarie e i vari tipi di associazione.

### 3. Caratteristiche comuni delle società commerciali (FBE e RS)

Le caratteristiche comuni a tutti i tipi di società commerciali e alle loro forme di associazione nell'FBH e nell'RS sono le seguenti:

- Forma giuridica: tutte le società di persone (d.n.o., k.d.) e di capitali (d.d., a.d., d.o.o), le società madri e affiliate hanno una personalità giuridica, ex lege;
- Principale forma di costituzione: affiliazione, senza personalità giuridica, che dovrebbe invece essere registrata.
- Registrazione: obbligo per le società madri e affiliate, ma mentre la d.d. viene registrata presso la Commissione dei valori mobiliari, i detentori di quote vengono registrati sul Registro dei valori mobiliari e sul Registro Centrale (FBE e RS).
- Fondatori/membri della società: si applicano le medesime condizioni valide per le entità giuridiche e naturali, nazionali ed estere.
- Forme di investimento estero: costituzione di una società per conferimento diretto, costituzione per conferimento di azioni, investimenti in società esistenti e speciali forme di investimento (restrizioni: gli apporti esteri al capitale sociale non devono eccedere il 49% delle quote totali nel settore degli armamenti e dell'informazione pubblica).
- Attività della società: produzione e vendita di beni e fornitura di servizi sul mercato, definibili caso per caso nell'apposito registro.
- Il principio dell'ultra vires non si applica a: transazioni concluse al di fuori dell'ambito di attività registrato della società. Queste transazioni hanno validità legale solo per i terzi a conoscenza o messi a conoscenza del fatto che la transazione conclusa esula dal campo di attività della società.
- Documenti societari: contratto tra i fondatori, scritto e certificato, firmato da tutti i fondatori o dai loro delegati (anche la procura deve essere certificata). Nel caso in cui vi sia un unico fondatore, il documento costitutivo è rappresentato dalla decisione scritta e certificata. Il contenuto obbligatorio dei documenti costitutivi viene sancito dalla legge. Nell'RS lo statuto di una società deve essere presentato al momento della registrazione della a.d. o d.o.o., mentre nell'FBE al momento della registrazione della sola d.d., ma non della d.o.o.
- Durata della società: a tempo indefinito o definito, come stabilito dall'atto costitutivo.
- Conferimenti: in denaro, beni e diritti, in caso di società di persone che erogano servizi. Il valore dei conferimenti individuali viene espresso finanziariamente, come l'ammontare del capitale sociale. I conferimenti in beni e diritti devono essere valutati da un perito accreditato o da un revisore la cui relazione deve essere allegata alla registrazione. In caso di insufficienza dei

conferimenti, l'obbligo non finanziario viene trasferito ai conferimenti finanziari.

- Amministrazione e rappresentanza: consiglio direttivo; nel caso di una società di persone, la gestione può essere esercitata da tutti i membri salvo dai soci accomandanti.
- Procura: può essere individuale o collettiva (gruppo), la procura, individuale o generale, deve essere esercitata.
- Divieto di concorrenza: espressamente previsto per legge in merito, in particolare, alle persone e alle loro proprietà.
- Conflitto di interessi: espressamente previsto per i membri della commissione di vigilanza e del consiglio direttivo.
- Riorganizzazione: piano di riorganizzazione obbligatorio, pubblico annuncio, relazione di un revisore esterno in caso di fusione, incorporazione, scissione e cambiamento dello stato giuridico.
- Rischio d'impresa: per le società di persone è illimitato (d.n.o. o.d.), mentre per le società di capitali è limitato, salvo il caso in cui uno dei membri sfrutti la società per fini personali, frode o danno dei creditori o metta la società in una posizione tale da impedirle di adempiere ai propri obblighi (teoria della frenata della personalità giuridica di una società).

Nelle pagine seguenti verranno descritte le società di capitali e le varie forme di associazione.

#### 4. Società a responsabilità limitata (d.o.o.)

Questo tipo di società rappresenta la forma di associazione più conveniente poiché circa il 70% delle imprese registrate sono società a responsabilità limitata. I vantaggi legali consistono in: minori costi di costituzione (minimo legale inferiore per il capitale azionario); diritto di opzione per i soci; elevato controllo da parte dei soci; gestione più flessibile e razionale; assenza di controllo da parte della Commissione dei valori mobiliari; assenza di formalità strettamente legali come nel caso delle società per azioni (pubblico avviso, rendiconto, rimessa dei poteri). L'ampia autonomia concessa a questo tipo di società, sancita per legge, conferisce una particolare importanza al contratto costitutivo e allo statuto.

Le principali caratteristiche di questo tipo di società e il relativo regime legale sono indicati nella tabella sottostante

<b>Caratteristiche principali</b>	<b>Regime legale</b>
1. Permessi preventivi	- speciali permessi e autorizzazioni preventivi non sono richiesti prima della registrazione sul Pubblico Registro.
2. Tipo di attività	- in tutti i campi commerciali, fatta eccezione per le attività bancarie, le società di investimento e le assicurazioni
3. Capitale sociale	

<ul style="list-style-type: none"> <li>- quota</li> <li>- minimo legale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- determinata dai fondatori</li> <li>- 2.000 KM in contanti</li> </ul>
<p>4. Conferimenti</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- quota</li> <li>- minimo legale</li> <li>- tipo</li> <li>- valutazione</li> <li>- termini di pagamento/versamento prima della registrazione</li> <li>- responsabilità per conferimenti non versati/non pagati</li> <li>- esenzione dal pagamento/riduzione dei conferimenti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- determinata dai fondatori</li> <li>- 100 KM in contanti</li> <li>- denaro, beni e diritti (non servizi)</li> <li>- obbligatoria, da parte di un perito accreditato o un revisore</li> <li>- in contanti, la metà di quanto sottoscritto e comunque non inferiore a 2.000 KM</li> <li>- i conferimenti in beni e diritti devono essere interamente versati. Tutti gli altri soci hanno responsabilità illimitate congiunte.</li> <li>- non prevista, fatta eccezione per la diminuzione del capitale sociale</li> </ul>
<p>5. Quote</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- principio della quota unica</li> <li>- quote differenziate</li> <li>- tipi di quote</li> <li>- azionariato</li> <li>- possibilità di emissione di titoli come nel caso delle azioni</li> <li>- trasmissibilità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- una quota per ogni socio</li> <li>- ammesse</li> <li>- nell'FBE si tratta esclusivamente di quote comuni, mentre nell'RS si tratta di quote comuni e preferenziali. Le norme relative alle quote preferenziali valgono anche per le azioni preferenziali.</li> <li>- una o più persone in possesso di una procura comune</li> <li>- non esiste</li> <li>- sì, se previsto nei documenti della società o tramite pagamento del valore delle quote</li> </ul>
<p>6. Inventario delle azioni</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- obbligatorietà</li> <li>- tenuta e responsabilità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- sì</li> <li>- consiglio direttivo</li> </ul>
<p>7. Trasferibilità delle quote</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- libera</li> <li>- diritto di opzione</li> <li>- distribuzione delle quote</li> <li>- acquisizione di quote proprie da parte della società</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- sì, salvo l'esistenza di obblighi contrattuali per cui sia richiesta l'approvazione di tutti i soci previsto; offerta scritta tramite il consiglio direttivo e dichiarazione degli altri soci. Nel caso in cui l'offerta venga rifiutata o non venga resa alcuna dichiarazione, la quota può essere venduta a terzi alle stesse condizioni consentita</li> <li>- consentita fino al 10% del capitale sociale se interamente pagate/versate</li> <li>- consentita nell'FBE se non superiore alla metà del capitale sociale e se la</li> </ul>

<ul style="list-style-type: none"> <li>- cessione della propria quota in pegno</li> </ul>	<p>quota data in pegno riscatta interamente i creditori della società</p>
<p>8. Aumento e diminuzione del capitale sociale</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- diritto di priorità</li> <li>- fonti di finanziamento</li> <li>- deliberazioni</li> <li>- pubblico avviso</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- per i soci attuali, proporzionale alle quote detenute</li> <li>- nuovi investimenti o riserve della società, salvo la presenza di perdite non coperte</li> <li>- assemblea dei soci con la maggioranza dei voti</li> <li>- nella gazzetta ufficiale (FBE e RS) con la comunicazione ai creditori che la società è pronta a pagare le obbligazioni o a fornire adeguate garanzie per esse</li> </ul>
<p>9. Recesso ed esclusione dalla società</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- disposizioni di legge</li> <li>- intervento del tribunale</li> <li>- compensazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- le condizioni, la procedura e le conseguenze sono disciplinate dal contratto costitutivo o dallo statuto</li> <li>- i soci possono richiedere il permesso di recedere dalla società depositando un ricorso o respingere la delibera di esclusione</li> <li>- pagamento del valore di mercato della quota (nell'FBE) o valutazione della stessa (nell'RS)</li> </ul>
<p>10. Assemblea</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- organo obbligatorio/ facoltativo</li> <li>- speciali disposizioni nell'FBE</li> <li>- convocazione obbligatoria</li> <li>- diritto di convocazione dell'assemblea</li> <li>- quorum per deliberare</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- nell'FBE si tratta di un organo obbligatorio – il capitale sociale è rappresentato da 100 voti e i soci hanno un numero di voti proporzionale alla quota di capitale sociale detenuta. Nell'RS, si tratta di un organo facoltativo, la cui esistenza o meno viene stabilita dal contratto costitutivo non obbligatoria, ma sussiste l'obbligo di votare per iscritto</li> <li>- una volta all'anno e nel caso in cui il capitale sociale venga ridotto significativamente (RS), ossia nel caso in cui le perdite siano superiori a 1/5 del capitale sociale</li> <li>- consiglio direttivo, commissione di vigilanza, socio o soci le cui quote corrispondano ad almeno 1/10 del capitale sociale</li> <li>- presenza di soci le cui quote corrispondano ad almeno la metà del</li> </ul>

<ul style="list-style-type: none"> <li>- deliberazione</li>   <li>- competenze</li> </ul>	<p>capitale sociale (di persona o a mezzo delega). In assenza del quorum necessario, viene fissata una nuova assemblea che potrà deliberare soltanto con la presenza di un numero di soci le cui quote corrispondano ad almeno 1/5 del capitale sociale (FBE), come stabilito nel contratto costitutivo (RS)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2/3 della maggioranza nell’FBE e ¾ nell’RS per deliberare su argomenti relativi a: statuto, aumento o riduzione del capitale sociale, cambiamento della forma giuridica cambiamento della forma societaria e scioglimento della stessa. Nell’RS lo statuto richiede una diversa maggioranza. Per altre questioni è richiesta la maggioranza dei voti</li> <li>- le stesse previste per le società per azioni</li> </ul>
<p>11. Commissione di vigilanza</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- organo obbligatorio/facoltativo</li>   <li>- struttura, competenze, responsabilità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- nell’FBE si tratta di un organo obbligatorio se la società è formata da più di 10 soci o se il capitale sociale è superiore a 1.000.000 KM e vi sono almeno due soci</li> <li>- nell’RS la società deve essere composta da almeno tre membri</li> <li>- le stesse previste per le società per azioni</li> </ul>
<p>12. Consiglio direttivo (FBE), consiglio di amministrazione e amministratore</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- organo obbligatorio</li> <li>- membri e struttura</li> <li>- comitato esecutivo</li> <li>- competenze e responsabilità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- conformemente alle disposizioni di legge per entrambi le entità</li> <li>- una o più persone (FBE) o almeno tre persone (RS) scelte tra i soci e/o una persona esterna</li> <li>- non esiste nell’FBE, mentre nell’RS è facoltativo</li> <li>- le stesse previste per le società per azioni</li> </ul>
<p>13. Protezione delle minoranze</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- forme di protezione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- richiesta di controllo esterno tramite il tribunale (minimo 1/10 del capitale sociale)</li> <li>- rifiuto delle delibere dell’assemblea, singoli soci</li> <li>- presentazione di un ricorso derivato</li> <li>- presentazione di un ricorso in caso di</li> </ul>

	-	recesso ed esclusione acquisto di quote, responsabilità della società
--	---	---



14. Profitti e perdite	
- criteri	- proporzionale alla quota detenuta, salvo disposizione contraria
- trasferibilità	- libera
- perdite	- proporzionale alla quota di capitale sociale

## 5. Società per azioni (a.d.)

In base ai regolamenti in vigore nell'FBE e nell'RS, la società per azioni è una società aperta soggetta non solo alle disposizioni di legge, ma anche ai regolamenti e al controllo della Commissione dei valori mobiliari dell'FBE e RS. La maggior parte delle società di questo tipo (nell'FBE sono circa il 70%) sono il risultato del processo di privatizzazione avviato. Molte sono state costituite in ambito finanziario (banche, assicurazioni). La costituzione avviene in modo simultaneo, raramente tramite la sottoscrizione pubblica di azioni. La legge pone la massima attenzione a questo tipo di società (nell'FBE si trovano ben 202 articoli di legge) e prevede in particolare norme imperative.

Le principali caratteristiche di questo tipo di società e il relativo regime legale sono indicati nella tabella sottostante

Caratteristiche principali	Regime legale
1. Numero di fondatori	- Nell'FBE uno o più, senza limiti; nell'RS da uno a 50, in caso di costituzione simultanea
2. Permessi preventivi	- non è richiesto alcun tipo di permesso fatta eccezione per la costituzione di società operanti in ambito finanziario (banche, assicurazioni)
3. Attività	- in tutti i settori industriali, in base alle scelte dei fondatori
4. Capitale sociale	
- sottoscrizione, quota	- in base a quanto previsto nell'atto costitutivo
- minimo legale	- nell'FBE 50.000 KM; nell'RS 10.000 KM in caso di costituzione simultanea, 20.000 KM in caso di costituzione posticipata
5. Riserve	
- obbligatorietà	- sì
- minimo legale	- 25% del capitale sociale versato gradualmente (investimenti annui pari almeno al 10%)
- finalità	- copertura delle perdite e altre contingenze e oltre il 25% per i dividendi e gli aumenti di capitale

<ul style="list-style-type: none"> <li>- riserva statutaria</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- sociale</li> <li>- se prevista dallo statuto per le necessità dei dipendenti</li> </ul>
<p>6. Conferimenti</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- minimo legale dei conferimenti individuali</li> <li>- natura</li> <li>- valutazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- nell'FBE, valore nominale di una quota (10 KM); nell'RS 5 KM o inferiore in caso di acquisto a condizioni preferenziali</li> <li>- denaro, beni, diritti</li> <li>- obbligatoria (perito accreditato, revisore)</li> </ul>
<p>7. Modalità di costituzione</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- simultanea</li> <li>- successiva</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- i fondatori sottoscrivono tutte le quote firmando il contratto (decisione) senza invito pubblico. Dopo essere stata informata, la Commissione dei valori mobiliari emette la propria decisione e in seguito viene effettuato il pagamento. Prima dell'assemblea di costituzione, è necessario provvedere al pagamento di: <ul style="list-style-type: none"> <li>- nell'FBE tutta la quota in denaro, beni e diritti sottoscritta oltre, se previsto, ad un premio.</li> <li>- Nell'RS, almeno il 50% della quota in denaro del capitale sociale e dei conferimenti individuali, il resto entro due anni, mentre beni e diritti devono essere interamente conferiti, salvo disposizione contraria del contratto.</li> </ul> </li> <li>- Mediante pubblico invito per la sottoscrizione e il pagamento delle quote. Innanzitutto, è necessaria l'approvazione della Commissione dei valori mobiliari. I documenti richiesti da quest'ultima sono: contratto costitutivo, bozza di statuto, prospetto provvisorio, contratto tra uno dei fondatori e il Registro dei valori mobiliari, contratto tra uno dei fondatori e la banca depositante, contratto di apertura di un giroconto, attestazione di pagamento dei diritti richiesti alla commissione. Il termine per la sottoscrizione delle quote è fissato in un massimo di 90 giorni. Tutte le quote devono essere sottoscritte; in caso contrario la società non viene costituita. Decisione della Commissione sull'effettiva costituzione. Pubblico avviso dell'effettiva</li> </ul>

	costituzione.
<p>8. Assemblea di costituzione</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- termini di convocazione</li> <li>- quorum per deliberare</li> <li>- facoltà di deliberare su:</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- entro 60 giorni dalla decisione della Commissione dei valori mobiliari</li> <li>- almeno la metà delle azioni con diritto di voto; in assenza del quorum viene convocata una nuova assemblea che potrà deliberare con 1/3 dei voti</li> <li>- approvazione dello statuto, elezione della commissione di vigilanza (nell'FBE) del consiglio direttivo (RS), accettazione della relazione di costituzione, controllo dei conferimenti in beni e diritti</li> </ul>
<p>9. Quote</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- in natura</li> <li>- valore nominale minimo</li> <li>- categorie</li> <li>- diritto di priorità</li> <li>- acquisizione di quote proprie</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- smaterializzate (registrazioni elettroniche, nominative, indivisibili)</li> <li>- nell'FBE 10 KM, nell'RS 5KM</li> <li>- comune/ordinaria, privilegiata cumulativa e di lavoro</li> <li>- è previsto per tutti gli azionisti alle medesime condizioni e in base alla quota prioritaria detenuta. Tale diritto può essere limitato o annullato in base alla decisione di emettere nuove azioni.</li> <li>- Fino al 10% del capitale sociale, previa delibera dell'assemblea o della commissione di vigilanza (consiglio direttivo nell'RS)</li> </ul>
<p>10. Pagherò</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- categorie</li> <li>- deliberazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- pagherò sostituibili con quote e pagherò sostituibili con diritti di prelazione sulle quote azionarie</li> <li>- assemblea con la maggioranza dei 2/3</li> </ul>
<p>11. Aumento e diminuzione del capitale sociale</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- deliberazione</li> <li>- autorizzazione preventiva</li> <li>- modalità di accrescimento</li> <li>- modalità di diminuzione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- assemblea con la maggioranza dei 2/3, in casi particolari la commissione di vigilanza (consiglio direttivo nell'RS)</li> <li>- Commissione dei valori mobiliari</li> <li>- emissione di nuove azioni o aumento tramite riserve, aumento condizionale o integrato (FBE) ;</li> <li>- aumento regolare o emissione di azioni, aumento simultaneo e</li> </ul>

	diminuzione del capitale sociale
<p>12. Profitti e perdite</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- deliberazione</li> <li>- criteri</li> <li>- nessuna distribuzione dei profitti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- assemblea, maggioranza dei voti</li> <li>- partecipazione proporzionale al valore nominale delle quote del capitale sociale</li> <li>- previa delibera dell'assemblea o qualora il valore di mercato sia almeno uguale al valore totale di tutte le obbligazioni</li> </ul>
<p>13. Assemblea dei soci</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- organo obbligatorio</li> <li>- convocazione</li> <li>- cambiamenti all'ordine del giorno</li> <li>- proposte per la convocazione dell'assemblea</li> <li>- quorum per deliberare</li> <li>- deliberazione</li> <li>- competenze</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- organo obbligatorio formato da tutti gli azionisti</li> <li>- nell'FBE, viene convocata dalla commissione di vigilanza, nell'RS dal consiglio direttivo mediante pubblico avviso almeno 30 giorni prima della seduta; possono essere usate anche altre forme di avviso</li> <li>- azionisti con almeno il 5% delle quote, entro 8 giorni dal pubblico avviso</li> <li>- possono essere presentate da: azionisti con almeno il 10% delle quote, uno dei membri della commissione di vigilanza/consiglio direttivo e della commissione di controllo</li> <li>- 30% del numero totale delle quote, se la sessione viene ripetuta; in seguito 10%</li> <li>- 2/3 delle quote (variazioni allo statuto, aumento del capitale sociale, variazione della natura e della forma societaria) e maggioranza dei voti negli altri casi</li> <li>- stabilite per legge (16 gruppi di domande)</li> </ul>
<p>14. Commissione di vigilanza (FBE) e Consiglio direttivo (RS)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- organo obbligatorio</li> <li>- composizione</li> <li>- chi non può farne parte</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nell'FBE si tratta di un organo sempre obbligatorio nell'FBE, mentre nell'RS è obbligatorio solo per le società con più di 100 dipendenti. Viene eletto dall'assemblea</li> <li>- almeno tre persone in carica per 4 anni con la possibilità di essere rielette</li> <li>- amministratore o membri del consiglio direttivo, persone</li> </ul>

- competenze	condannate, persone con più di 70 anni (FBE), amministratore della società madre/affiliata espressamente previste per legge (11 gruppi di domande)
15. Consiglio direttivo - organo obbligatorio - composizione  - chi non può farne parte  - competenze	- sì, per entrambe le entità - un amministratore, un amministratore o un membro della commissione esecutiva; nell'RS una commissione composta da direttori esecutivi facoltativa - valgono le stesse disposizioni previste per la commissione di vigilanza/consiglio direttivo - si occupa delle transazioni commerciali, rappresenta ed è responsabile delle transazioni commerciali
16. Commissione di controllo (FBE)/Commissione di vigilanza - organo obbligatorio  - composizione  - competenze	- Nell'FBE si tratta di un organo sempre obbligatorio, mentre nell'RS è obbligatorio per le società con più di 100 dipendenti. La commissione viene eletta dall'assemblea. - Almeno tre persone non scelte tra i dipendenti e gli organi della società - Controllo della legalità delle relazioni finanziarie
17. Revisore esterno indipendente - figura obbligatoria - competenze	- società di revisione indipendenti - controllo obbligatorio della relazione finanziaria annua e preparazione di una propria relazione; in altri casi, come richiesto

## V. La Registrazione delle società/degli investimenti.

La costituzione o l'investimento in una società esistente richiede tutta una serie di procedure presso le varie autorità competenti per ottenere la documentazione legale necessaria per eventuali investimenti esteri. Le procedure sono le seguenti:

<b>Autorità competente</b>	<b>Motivo della registrazione</b>
1. Procedura presso il Ministero del Commercio (a livello di entità)	- ottenimento di un permesso per l'eventuale investimento estero, se la quota è superiore al 10%.

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Documenti richiesti: richiesta scritta (modulo) e documento che provi l'identità di uno degli investitori.</li> </ul>
<p>2. Procedura presso la Commissione dei valori mobiliari (a livello di entità)</p> <p>- soltanto in caso di investimento in una società per azioni</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- registrazione sul registro delle emittenti.</li> <li>- Documentazione richiesta: richiesta scritta (modulo) atto costitutivo o eventuali modifiche, statuto della società o eventuali modifiche, attestazione del pagamento o del versamento dei conferimenti, nominativi dei membri della commissione di vigilanza/consiglio direttivo, pagamento dei relativi diritti</li> </ul>
<p>3. Procedura di registrazione sul pubblico registro di una società</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- decisione in merito alla registrazione (costituzione o investimento).</li> <li>- Documenti richiesti: richiesta scritta (modulo), atto costitutivo o eventuali modifiche, statuto della società o eventuali modifiche (non richiesto per le d.o.o.) attestazione di pagamento o registrazione dei conferimenti, autenticazione della firma della persona rappresentante, pagamento dei relativi diritti</li> </ul>
<p>4. Procedura presso il Registro dei valori mobiliari (a livello di entità)</p> <p>- soltanto in caso di investimento in una società per azioni</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- sottoscrizione di azioni/quote presso l'autorità ufficiale competente.</li> <li>- Documentazione richiesta: contratto concluso con il registro, pagamento dei diritti, decisione della Commissione dei valori mobiliari, atto costitutivo o documento attestante la registrazione sul registro della società.</li> </ul>
<p>5. Altre procedure presso le autorità sotto indicate:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Istituto di Statistica</li> <li>- Amministrazione doganale</li> <li>- Amministrazione fiscale (a livello di entità)</li> <li>- Organi di controllo municipali (in base al luogo dove la società ha la propria sede)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- classificazione della società in funzione dell'attività svolta</li> <li>- attribuzione di un numero doganale</li> <li>- attribuzione di un numero fiscale</li> <li>- certificato attestante che la società rispetta i requisiti tecnici, ambientali e altri requisiti per lo svolgimento dell'attività in specifiche strutture.</li> </ul>

## VI. Le Spese di registrazione

Le spese di costituzione comprendono: competenze legali, pagamento dei diritti per le procedure individuali, moduli per l'acquisizione, prestazioni di un esperto per la valutazione dei conferimenti e altri piccoli oneri ammontanti a:

- per la costituzione di una società per azioni (a.d.) 4.000-5.500 KM
- per la costituzione di una società a responsabilità limitata (d.o.o. ) 3.000-4.000 KM

In caso di investimenti in una società esistente, le spese sono notevolmente inferiori.

## **VII. L'estinzione della società commerciale**

La società di capitali viene sciolta nei seguenti casi: decorso del termine, cambiamento dello stato giuridico (fusione, incorporazione, scissione); delibera dell'assemblea; decisione del tribunale ed esecuzione della procedura di fallimento. In tutti i casi citati, ad eccezione del fallimento, la procedura di liquidazione di una società viene eseguita dal tribunale del luogo dove la società ha la propria sede. Il liquidatore viene designato dal tribunale, mentre il bilancio di liquidazione iniziale e il bilancio annuale dopo l'esecuzione della procedura di fallimento vengono approvati dai soci della società. La procedura è molto semplice.

I regolamenti relativi al fallimento sono stati introdotti in entrambe le entità alla metà del 2003, ma la loro effettiva implementazione è prevista nel 2004, quando sarà necessario far fronte a diversi problemi, in particolare quelli inerenti al fatto che molti lavoratori perderanno il loro posto di lavoro. La procedura di fallimento viene eseguita dal tribunale la cui giurisdizione si trova nel luogo dove la società ha la propria sede. Presupposto per la dichiarazione di fallimento è lo stato di insolvenza della società, stato dimostrato dal fatto che la società si rivela non più in grado di adempiere alle proprie obbligazioni da più di trenta giorni. Il fallimento può essere aperto anche in seguito alla sospetta insolvenza della società (come anticipato, la società non sarà in grado di provvedere ai pagamenti nei termini richiesti). I regolamenti relativi al fallimento in vigore nelle due entità sono stati stilati in base alla legislazione tedesca.

Quanto ai creditori, è opportuno sottolineare che vi sono tre ordini di priorità: creditori preferenziali (crediti acquisiti durante la gestione ad interim e crediti di lavoratori impiegati nei sei mesi precedenti l'apertura del fallimento e compensazioni derivanti da incidenti sul lavoro; creditori di ordine generale, rappresentati da tutte quelle persone che vantano un giustificato interesse patrimoniale nei confronti del fallito; creditori ordinari i cui crediti riguardano interessi, oneri, ammende, ecc...

I creditori possono intervenire attivamente nella procedura di fallimento tramite l'assemblea e il comitato dei creditori (sostituzione del curatore fallimentare, controllo dell'operato del curatore fallimentare, richiesta della relazione).

La procedura di fallimento viene eseguita dal tribunale attraverso tre diverse fasi: procedura preventiva, apertura della procedura di fallimento, gestione e liquidazione della massa fallimentare, pagamento dei debiti ai creditori e chiusura della procedura di fallimento.

I regolamenti sul fallimento in vigore consentono al fallito di riorganizzarsi dopo l'apertura della procedura di fallimento, possibilità che può essere proposta anche durante l'apertura della procedura stessa. La riorganizzazione viene effettuata in base ad un piano di riorganizzazione che deve essere approvato dai creditori. Il piano di riorganizzazione può, tra le altre cose, prevedere le seguenti operazioni: trasferimento di tutto o parte del patrimonio a terzi (il patrimonio esistente o da crearsi),

l'incorporazione o la fusione con un terzo debitore, la vendita di tutto o parte del patrimonio, la divisione del patrimonio tra i creditori, la conversione dei crediti in conferimenti, la trasformazione dei debiti del fallito in crediti, la dilazione del pagamento dei crediti, l'assunzione di garanzie per i debiti del fallito, l'emissione di nuove azioni, ecc. La finalità del piano di riorganizzazione consiste nel risolvere l'insolvenza del debitore e pagare gli interessi ai creditori. L'attuazione del piano di riorganizzazione è controllata.

## **VIII. L'Arbitrato**

In caso di controversie, le parti hanno due possibilità: risolvere la controversia mediante un arbitrato interno (ad hoc) o internazionale.

La pratica inerente la Bosnia e l'Erzegovina indica come la clausola relativa all'arbitrato faccia parte integrante dell'atto costitutivo (contratto stipulato all'atto della costituzione). Conformemente alle clausole inerenti l'arbitrato, in caso di controversie ciascuna parte designa un arbitro a propria discrezione e gli arbitri designati eleggono un presidente. L'arbitrato definisce la procedura e delibera in modo definitivo. In caso di ostruzione da parte di una delle parti, il tribunale può intervenire direttamente (designazione degli arbitri).

La legislazione vigente in Bosnia-Erzegovina sancisce il principio dell'autonomia decisionale delle parti, che consente l'accordo sull'arbitrato internazionale. L'accordo sulle fonti legislative cui fare riferimento per la risoluzione di eventuali controversie in ambito commerciale è altresì possibile.